



DELIBERAZIONE N° 1009
SEDUTA DEL 8 AGO. 2014

Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca

DIPARTIMENTO

OGGETTO Approvazione Disegno di Legge " Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva" (SIAP)

Relatore ASS. LIBERALI

La Giunta, riunitasi il giorno 8 AGO. 2014, alle ore 9,45 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente		X
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 12 del 02/03/96 concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.2.2014 e la DGR n. 693 del 10.06.2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale ed in particolare sono state definite la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

VISTA la D.G.R. n. 695 e n. 696 del 10.06.2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 33/2003 “Riordino del sistema formativo integrato”;

RAVVISATA la necessità di rilegificare l’impianto sistemico della norma in parola alla luce dei mutamenti avvenuti, e in parte in divenire, nel panorama normativo nazionale sui temi del lavoro, dell’istruzione e della formazione e per dare alla Basilicata un quadro normativo e strumenti attuativi coerenti con le sfide e le opportunità dell’orizzonte 2020 anche in coincidenza con la definizione e l’avvio della programmazione dei fondi europei 2014/20 che richiedono e al tempo stesso sostengono l’evoluzione dei sistemi delle politiche attive del lavoro, dell’inclusione sociale e dell’istruzione.

VISTO il Disegno di Legge “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (SIAP)” e la relativa relazione predisposti dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 30 aprile 2014, n. 7 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”;

VISTA la L.R. 30 aprile 2014, n. 8 “ Legge di Stabilità regionale 2014 ”;

VISTA la L.R. 30 aprile 2014, n. 9 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014
Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 06.05.2014 di “Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli
dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle Spese del
“Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016”;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo e ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. di approvare il Disegno di Legge “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (SIAP)”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione di accompagnamento;
2. di trasmettere al Consiglio Regionale il disegno di legge di cui al precedente punto 1 per la definitiva approvazione;
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


L’ISTRUTTORE

(“[Inserire Nome e Cognome]”)

IL RESPONSABILE P.O.

(“[Inserire Nome e Cognome]”)

IL DIRIGENTE


(dott. Giandomenico Marchese)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza – da più parti avvertita e sollecitata, anche attraverso contributi formali – di rilegificare la materia oggetto della Legge Regionale n. 33/2003, al fine di dare alla Basilicata un quadro normativo e strumenti attuativi coerenti con le sfide e le opportunità dell'“Orizzonte 2020”. Ciò a fronte di quattro fattori chiave:

- l'evoluzione del quadro normativo nazionale e discendente da Accordi Stato-Regioni avvenuta nell'ultimo decennio, che rende necessario una revisione della materia più estesa del mero adeguamento per recepimento;
- le maggiori esigenze di promozione e supporto ai diritti individuali dei cittadini lucani verso le opportunità di apprendimento nel corso della loro vita, viste come una risorsa chiave alla base delle politiche di sviluppo economico e sociale intelligente, sostenibile ed inclusivo;
- le condizioni di sistema realizzate attraverso la legge 33/03, senza le quali non sarebbe possibile affrontare l'impegnativa evoluzione del sistema proposta dal ddl;
- il coincidente avvio della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, ed in particolare del FSE, che richiedono e al tempo stesso sostengono l'evoluzione dei sistemi delle politiche attive del lavoro, dell'inclusione sociale e dell'istruzione.

I temi del diritto allo studio e delle politiche del lavoro, per i quali sono previste specifiche attività legislative, anche in ragione della evoluzione in atto del relativo quadro normativo nazionale, sono trattati in sede di DDL per i soli aspetti di raccordo funzionale con le politiche dell'apprendimento e delle transizioni.

La redazione del ddl ha preso le mosse dall'analisi e dalla valutazione degli importanti risultati raggiunti nei 10 anni di applicazione della L.R. n. 33/2003, assunti come risorsa di costruzione del futuro. Si è altresì esaminato lo stato dei processi di riforma a livello nazionale ancora in divenire, con particolare attenzione alla ridefinizione degli assetti e delle relazioni fra istituzioni centrali, Regioni ed autonomie locali, nonché alle politiche del lavoro (c.d. Jobs Act), soprattutto per gli aspetti di immediato impatto sull'articolazione amministrativa dei servizi per l'impiego. Rispetto a tale quadro ancora in evoluzione, il DDL si pone come quadro organico di riferimento per il recepimento, con futuri atti, della normazione nazionale in fieri, agendo da subito per la valorizzazione del ruolo della Regione, nel pieno rispetto delle attribuzioni ad essa proprie.

La strategia contenuta nel disegno di legge di cui si propone l'adozione è enunciata già dal nome "Sistema Integrato per l'Apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva". Si passa, quindi, da un **sistema integrato formativo** oggetto della legge 33/2003 ad un **sistema integrato dell'apprendimento**, tale termine ricomprendendo la formazione, vista come strumento di trasmissione di conoscenze e competenze, in un più ampio quadro di finalità, forme e modalità di azione. L'apprendimento durante la vita attiva è assunto quale diritto fondante la cittadinanza, in quanto processo chiave di capacitazione individuale verso l'inclusione civile, economica e sociale, guardando in primis all'occupazione. La qualità della vita, individuale e collettiva, è direttamente legata alla qualità delle opportunità di apprendimento offerte agli individui ed a valore che a tali apprendimenti, una volta maturati, è riconosciuto come condizione di accesso al mercato del lavoro ed alle altre opportunità di partecipazione attiva.

E' compito della Regione costruire un quadro logico e normativo di indirizzo e governo – nell'esercizio della governance partenariale – dei processi e delle singole risorse che

complessivamente concorrono a rafforzare le condizioni di accesso e messa in valore degli apprendimenti.

Apprendere non è, dunque, visto in senso solamente scolastico ma è declinato rispetto alle "transizioni" di ciascun individuo; ovvero tutti i passaggi in cui una persona è chiamata a compiere nel corso della propria vita, i cui esiti hanno un rilevante impatto sul proprio futuro. Scelte che, per essere adeguatamente affrontate, richiedono la compresenza di due condizioni essenziali:

- alternative di qualità, intese come le "opportunità" poste a disposizione dei cittadini, nei vari momenti della vita dal sistema regionale ampiamente inteso, in esso inclusi gli attori chiave dotati di autonomia e, come tali, fondamentali componenti di un sistema a rete unitario e plurivoco;
- adeguate risorse personali per comprendere la realtà, focalizzare i propri bisogni e definire una strategia; ciò che va sotto il nome di "capacitazioni", direttamente legate alla possibilità di esercizio dell'insieme dei diritti di cittadinanza e, ancor più estesamente, della stessa libertà individuale.


Con il presente disegno di legge si definisce, pertanto, un sistema di politiche e di servizi rivolti a rafforzare sia le opportunità di apprendimento, sia a sviluppare, proprio attraverso l'apprendimento, le capacità dell'individuo di affrontare in modo attivo e autonomo le proprie scelte.

In ragione delle scelte brevemente richiamate, il DDL si struttura in 4 Titoli, per un complessivo di 29 articoli:

- il **Titolo I** è dedicato alla esplicitazione dei principi generali, anche in funzione di quadro esegetico dell'intero testo. Lo compongono gli artt. 1 - *Principi e campo di applicazione*; 2 - *Sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita*; 3 - *Destinatari degli interventi e modalità di accesso*;
- il **Titolo II** è dedicato alla esplicitazione dell'insieme delle politiche che, unitariamente, sono chiamate a concorrere all'effettività dei diritti dell'apprendimento ed al sostegno alla transizioni nella vita attiva, assunte dalla Regione come il riferimento primario per la definizione ed il raccordo fra politiche attive e passive. Lo compongono gli artt. 4 - *Primo accesso al sistema educativo*; 5 - *Obbligo di istruzione e Diritto-dovere di istruzione e formazione*; 6 - *Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e formativo*; 7 - *Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni*; 8 - *Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*; 9 - *Promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione terziaria*; 10 - *Politiche attive rivolte all'accesso all'occupazione, alla creazione di impresa e alla mobilità professionale*; 11 - *Tirocini finalizzati all'orientamento e all'inserimento lavorativo*; 12 - *Formazione continua*; 13 - *Apprendimento permanente*; 14 - *Politiche rivolte a favorire l'invecchiamento attivo*; 15 - *Inclusione sociale attraverso l'apprendimento*; 16 - *Servizi di orientamento alle transizioni*; 17 - *Servizi di validazione degli apprendimenti*;
- il **Titolo III** è rivolto a dare attuazione ai contenuti delle politiche enunciate al Titolo precedente, definendo le caratteristiche del sistema regionale di programmazione ed attuazione, anche con specifico riferimento alla dotazione dei necessari mezzi procedurali, strumentali e professionali. In esso è definita l'esistenza di un nuovo soggetto agenziale pubblico (*Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva*), in cui conferire e portare a maggior integrazione, efficienza ed efficacia gli apporti degli attuali Centri per il Lavoro e delle Agenzie provinciali Ageform ed Apofil, sulla base del più esteso quadro di

riferimento definito dal DDL. Il Titolo III è composto dagli artt. 18 - *Modalità di programmazione integrata*, 19 - *Reti territoriali per l'apprendimento permanente*, 20 - *Poli formativi e tecnico-professionali*, 21 - *Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*, 22 - *Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti come crediti formativi e competenze certificate*, 23 - *Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori*, 24 - *Sistema regionale di orientamento*, 25 - *Sistema regionale dell'offerta formativa*, 26 - *Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni*, 27 - *Azioni di rafforzamento, sviluppo ed innovazione*;

- completa l'articolato il **Titolo IV**, di due articoli, in cui sono contenute le norme transitorie e finali che affidano alla Giunta il compito di definire il piano di implementazione della legge regionale, con indicazione di azioni, risorse e i tempi di attuazione, nonché con riferimento alla costituzione dell'Agenzia. Sono inoltre definite le garanzie di continuità programmatoria e realizzativa delle funzioni amministrative in materia di formazione e orientamento professionale conferiti dalla Regione alle province ex L. R. 33/2003 coordinata con la L.R. 8 agosto 2012 e delle funzioni e compiti attribuiti alle Province ex L.R. n. 29/1998, nonché la continuità delle funzioni amministrative attribuite alle Province, fino al riassetto delle relative competenze istituzionali.



LEGGE REGIONALE SIAP
SISTEMA INTEGRATO PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA

Rev. 07 agosto 2014

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e campo di applicazione

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, disciplina la programmazione e l'attuazione delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale, lavoro, per gli aspetti relativi al sostegno dell'insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, finalizzato a realizzare lo sviluppo della professionalità quale risorsa umana, la promozione dell'occupabilità ed il sostegno all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale attiva.
2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
3. Per transizioni fondamentali si intendono i passaggi – all'interno e fra i sistemi educativi, formativi e del lavoro – che l'individuo si trova ad affrontare nel corso della propria vita, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
 - la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del secondo ciclo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - i passaggi fra sistemi scolastici, di istruzione e formazione, nell'ambito dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell'acquisizione di una qualifica professionale e della prosecuzione degli studi nell'istruzione superiore e terziaria;
 - la ricerca attiva di una occupazione, inclusa la realizzazione di esperienze non lavorative di apprendimento in contesto professionale attraverso la pratica di tirocini curriculari ed extracurriculari e la creazione di opportunità di lavoro autonomo ed imprenditoriale;
 - la prima acquisizione di una condizione professionale, incluso l'esercizio del contratto di apprendistato;
 - l'adattamento al cambiamento, attraverso l'anticipazione e la gestione efficace dell'adeguamento e dell'evoluzione delle competenze professionali e di cittadinanza attiva;
 - la mobilità professionale, anche nella dimensione transnazionale, attraverso l'esercizio di opzioni individuali o a seguito di perdita del posto di lavoro;
 - il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi alla trasmissione dell'esperienza professionale, in una logica di supporto all'invecchiamento attivo.
4. Attraverso la gestione integrata delle transizioni, il sistema regionale per l'apprendimento lungo il corso della vita concorre a rendere effettivo il diritto all'istruzione, alla formazione ed al lavoro, assicurando lo sviluppo dell'identità personale e sociale. Il sistema è rivolto alla promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione ed alla formazione di qualità – inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione –, il contrasto alla dispersione

scolastica e formativa ed il miglioramento della partecipazione e dei tassi di riuscita, nel quadro del diritto allo studio.

5. Nel quadro degli orientamenti programmatici e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, necessari ai fini dell'effettivo esercizio dei diritti, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità.
6. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale, valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla creazione di impresa ed all'inclusione sociale costituiscono servizio di interesse pubblico. Esse si pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono l'orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla dimensione di genere, alle esigenze dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Art. 2

Sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

1. La Regione Basilicata promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita attraverso:
 - a) azioni, anche a carattere individualizzato e contestuale, rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese, nei seguenti ambiti, disciplinati al Titolo II della presente legge:
 - orientamento alle transizioni della vita attiva, anche mediante il ricorso allo strumento del tirocinio;
 - valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati, rivolti alla loro spendita nei contesti di studio, lavoro e partecipazione attiva alla società civile;
 - assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - partecipazione all'istruzione superiore e terziaria;
 - accesso all'occupazione, anche attraverso programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, con particolare riferimento a destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione;
 - aggiornamento e sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua e permanente;
 - supporto alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo di attività autonome, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale, incluso quanto nell'ambito della Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi);
 - supporto all'invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla quiescenza;
 - supporto all'inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno, attivazione ed apprendimento;
 - informazione e comunicazione sociale, rimozione di ostacoli all'accesso ed alla fruizione delle attività, volte a rendere effettivo il diritto all'istruzione, alla formazione ed al lavoro;
 - b) il rafforzamento e la razionalizzazione dei sistemi e degli strumenti delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale e lavoro disciplinati al Titolo III della presente legge, attraverso azioni rivolte al loro sviluppo organizzativo e professionale, all'istituzione di modalità stabili ed accessibili di valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita; al rafforzamento della trasparenza delle qualificazioni e dei sistemi informativi di supporto. Ciò con particolare riferimento alle reti territoriali per l'apprendimento permanente ed ai poli formativi e tecnico-professionali.

2. Al fine di garantire l'integrazione interna al sistema per l'apprendimento lungo l'arco della vita la Giunta regionale predispone un piano triennale di indirizzo, coordinato con le misure rivolte al diritto allo studio e con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico, delle politiche sociali e delle politiche per il lavoro. Il piano è disciplinato dall'art. 18 della presente legge ed è predisposto attraverso esercizio del dialogo sociale, in logica partenariale.

Articolo 3

Destinatari degli interventi e modalità di accesso

1. Le azioni del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono rivolte ai cittadini dell'Unione Europea, nonché agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare permesso di soggiorno. La Regione si impegna a garantire l'uguaglianza delle opportunità di accesso e fruizione ai servizi, combattendo le discriminazioni negative legate a genere, etnia e nazionalità, religione, condizione personale, economica e sociale. A tal fine, la Regione definisce ed attua misure rivolte alla promozione dell'equità di accesso e di partecipazione, anche attraverso il ricorso a forme di sostegno individualizzato ed attività di mediazione interculturale.
2. Sulla base delle caratteristiche delle singole azioni e delle tipologie di destinatari a cui le stesse sono rivolte, la Giunta regionale definisce in sede di programmazione esecutiva le specifiche modalità di accesso e fruizione, in esse inclusi l'eventuale ricorso alla distribuzione di titoli di servizio individuali, a copertura anche parziale dei costi delle attività.

TITOLO II

POLITICHE PER L'APPRENDIMENTO ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA

Articolo 4

Transizioni nella scuola pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica ed in stretto coordinamento con le politiche di diritto allo studio e di inclusione sociale attiva la Regione definisce misure a supporto delle transizioni nell'ambito dell'istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare in modo anticipato l'abbandono scolastico ed a rafforzare le condizioni per il successo formativo.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 ed al dimensionamento scolastico, le tipologie e le modalità di intervento.

Articolo 5

Obbligo di istruzione e Diritto-dovere di istruzione e formazione

1. La Regione programma l'offerta formativa rivolta, nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): *i*) all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e *ii*) all'assolvimento del diritto-dovere alla istruzione e alla formazione. L'offerta di leFP è articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma professionale, fra loro integrati. I percorsi sono rivolti all'acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all'architettura del sistema regionale degli standard di cui all'art. 21.

2. La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema dell'istruzione scolastica secondaria di secondo grado ed il sistema dell'istruzione e formazione professionale. Sono in particolare oggetto di intervento:
 - la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad applicazione di quanto disposto dall'art. 22;
 - la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
 - lo sviluppo dei sistemi informativi;
 - la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone deboli, anche mediante strumenti di sostegno individualizzato;
 - il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
3. La Regione promuove l'attivazione di percorsi rivolti ai possessori di diploma professionale quadriennale finalizzati all'accesso all'esame di stato valido ai fini dell'accesso all'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria.
4. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni:
 - le qualificazioni ed i diplomi conseguibili;
 - il dimensionamento dell'offerta;
 - i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e controllo;
 - le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Articolo 6

Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e formativo

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno dell'abbandono scolastico e formativo la Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 un insieme organico di misure relative a:
 - l'orientamento nelle transizioni fra sistemi scolastici e di istruzione e formazione professionale, rivolte all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, del diritto-dovere di istruzione e formazione ed alla acquisizione di un titolo di istruzione;
 - il supporto all'accesso ed alla partecipazione ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, attraverso azioni nell'ambito del diritto allo studio;
 - il supporto al recupero di deficit di apprendimento, anche attraverso azioni individualizzate compensative;
 - il supporto al rientro in percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale, ai fini dell'acquisizione di un titolo di studio, di una qualifica o di un diploma professionale, anche attraverso gli istituti dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. La strategia regionale in materia di prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e formativo è definita sulla base dell'osservazione sistematica dei fenomeni in oggetto, secondo un approccio sistemico, partenariale e coerente con i principi e le Raccomandazioni europee applicabili.

Articolo 7

Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni

1. La Regione promuove interventi che concorrono alla formazione integrale della persona attraverso il rafforzamento delle competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei diversi ambiti di esperienza, l'acquisizione dei saperi e dei linguaggi della modernità.
2. Gli interventi accompagnano le transizioni all'età adulta e si sviluppano anche nel quadro dell'offerta formativa integrata, attraverso il progressivo raccordo tra organismi di orientamento e formazione, istituti scolastici, università, organizzazioni educative culturali, sociali e professionali, imprese, centri di ricerca.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, le tipologie e le modalità di intervento.

Articolo 8

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni e con riferimento ai Poli formativi tecnico-professionali ed agli Istituti Tecnici Superiori di cui all'art. 20, programma l'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore, articolata: *i*) in corsi rivolti all'acquisizione di diploma di tecnico superiore presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e *ii*) in percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolti all'acquisizione di certificato di specializzazione tecnica superiore. I percorsi sono sviluppati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all'architettura del sistema regionale degli standard di cui all'art. 21.
2. L'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore è integrata e coordinata con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione; le azioni rivolte al rafforzamento dell'attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri; gli schemi di intervento finalizzati all'integrazione con le imprese ed i centri di ricerca; la creazione di nuova impresa.
3. La Regione adotta azioni rivolte a promuovere la partecipazione all'offerta dell'istruzione e formazione tecnica superiore, anche con riferimento alle transizioni professionali in età adulta.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni:
 - le certificazioni ed i diplomi conseguibili;
 - il dimensionamento dell'offerta;
 - i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e controllo;
 - le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione, ove necessario;
 - le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
 - le modalità rivolte a favorire l'accesso all'offerta, anche in termini di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali e rimozione degli ostacoli alla partecipazione;
 - gli schemi di supporto all'occupazione ed alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, in esito all'acquisizione delle certificazioni e dei diplomi tecnici superiori.

Articolo 9

Promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione terziaria

1. La Regione favorisce la partecipazione all'istruzione superiore universitaria, inclusi i master ed i dottorati di ricerca, all'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ed all'offerta degli istituti a fini speciali riconosciuti dal MIUR, anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione terziaria, anche attraverso misure a carattere individuale di diritto allo studio, con particolare riferimento all'accesso dei soggetti sottorappresentati, a basso reddito e degli adulti, occupati e non, interessati alla ripresa o alla prosecuzione degli studi; attenzione alla riduzione dei tassi di abbandono ed al miglioramento delle performance di completamento dei percorsi; supporto alla mobilità geografica, anche transnazionale, degli studenti, in integrazione con gli specifici programmi europei.
3. Le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione terziaria sono integrate e coordinate con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione; le azioni rivolte al rafforzamento dell'attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri; gli schemi di intervento finalizzati all'integrazione fra università, imprese e centri di ricerca; la creazione di nuova impresa.

Articolo 10

Servizi di politica attiva rivolti all'accesso all'occupazione, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale

1. La Regione programma gli interventi di politica attiva del lavoro rivolti a favorire l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro, inattive o interessate da esigenze di mobilità professionale, nel rispetto dei principi di pari opportunità, valorizzazione delle caratteristiche individuali e sviluppo dell'autonomia e delle capacità di azione dei destinatari.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 le caratteristiche degli interventi di politica attiva a contenuto formativo e non formativo; le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate; i correlativi obblighi di partecipazione; gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà; i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione; gli eventuali incentivi all'assunzione, nel quadro delle politiche attive del lavoro; le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l'impiego. Possono essere, in particolare, oggetto di programmazione:
 - interventi rivolti a favorire il primo ingresso nel mercato del lavoro, anche sotto forma di percorsi rivolti all'acquisizione di apprendimenti significativi, riconoscibili come crediti formativi e/o competenze certificate;
 - interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio – fra cui quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e bisogni di inclusione sociale –, rivolti ad accrescere le opportunità di riconoscimento del valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione di piani individualizzati di sviluppo, accesso al mercato del lavoro;
 - interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione, finalizzati alla ripresa di un ruolo attivo, attraverso la partecipazione a percorsi di apprendimento, anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili di popolazione;

- interventi di supporto alla mobilità professionale ed alla ricollocazione nel mercato del lavoro, a seguito di crisi aziendale e nell'ambito degli strumenti di cui alla Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspl);
- interventi a supporto a progetti di mobilità professionale volontaria;
- interventi a supporto della mobilità professionale transnazionale, incluso il supporto alla trasparenza delle qualificazioni acquisite a fini di loro più agevole riconoscimento;
- interventi a supporto della creazione di impresa e di opportunità di lavoro autonomo.

Articolo 11

Tirocini finalizzati all'orientamento ed all'inserimento lavorativo

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione in contesto lavorativo svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro. Rientra in tale fattispecie qualsiasi altra misura, comunque denominata, avente medesimo oggetto.
2. I tirocini si distinguono in:
 - curricolari, cioè esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;
 - extracurricolari, cioè esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali ed all'inserimento/reinserimento lavorativo, anche specificamente a favore dei disabili.
3. La Giunta Regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e di contrastarne l'uso distorto, definisce con proprio atto i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini, stabilendo, in particolare:
 - la loro durata, in relazione anche alle specificità del tirocinante;
 - le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
 - i requisiti che i soggetti, pubblici o privati, promotori e attuatori dei tirocini devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;
 - i soggetti pubblici o privati promotori e attuatori dei tirocini;
 - il sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politica attiva del lavoro.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, le modalità di programmazione dell'offerta di tirocini, in modo integrato con le altre componenti del sistema delle politiche per l'apprendimento.

Articolo 12

Formazione continua

1. La Regione sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, programmando interventi volti all'adattamento ed allo sviluppo delle competenze professionali. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per l'adeguamento della proprie professionalità o a bisogni personali di crescita professionale espressi da lavoratori, anche in forma singola, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti singoli e associati e dagli imprenditori. Gli interventi di formazione continua di cui all'istituto dell'apprendistato sono oggetto di specifica normazione.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18:
 - le caratteristiche degli interventi di formazione continua funzionali alla realizzazione delle politiche

regionali di sviluppo economico, con attenzione: *i)* alle specificità settoriali e dei sistemi produttivi locali, *ii)* alle forme di organizzazione a rete delle imprese e degli altri agenti produttivi, *iii)* alle sinergie con l'intervento dei fondi strutturali a sostegno degli investimenti tecnologici, di sviluppo organizzativo e dei mercati; *iv)* alla anticipazione dei cambiamenti in contesti potenzialmente interessati da dinamiche di crisi;

- le modalità di risposta ai bisogni espressi dai potenziali destinatari, ispirate ai principi della semplificazione amministrativa, della tempestività di risposta ed attuazione, della priorità di accesso alle risorse sulla base del valore aggiunto complessivamente apportato al contesto regionale.
3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o interaziendali, nonché attraverso la partecipazione alle attività formative su richiesta individuale degli interessati, con riferimento primario al catalogo regionale dell'offerta di cui all'art. 25.
 4. Al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, la Regione sostiene altresì l'azione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, nonché dei pertinenti organismi che rappresentano la società civile, a fini di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, per l'informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l'analisi dei bisogni formativi, in modo integrato con le modalità di manutenzione del sistema regionale degli standard di cui all'art. 21. La Regione assume inoltre le opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla normativa vigente.
 5. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.

Articolo 13

Formazione permanente

1. Al fine di assicurare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la Regione programma l'offerta di formazione permanente e ricorrente, rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
2. Gli interventi di formazione permanente sono caratterizzati da percorsi di breve durata, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita la Giunta sviluppa, nel quadro della programmazione formativa integrata, azioni rivolte al progressivo raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio.

Articolo 14

Politiche dell'apprendimento rivolte a favorire l'invecchiamento attivo

1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire la trasmissione dell'esperienza professionale nel passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, come componente della più generale azione a favore dell'invecchiamento attivo ed in buona salute.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 le tipologie di intervento anche a carattere

sperimentale, i loro contenuti, le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione, gli schemi di integrazione con l'esercizio dell'apprendistato e con i servizi di politica attiva del lavoro, le modalità di monitoraggio e valutazione.

Articolo 15

Azioni rivolte all'inclusione sociale attiva attraverso l'apprendimento

1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire l'inclusione sociale attiva attraverso l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, in condizione di svantaggio, emarginazione o a rischio di vulnerabilità mediante:
 - a) sostegno all'integrazione nelle attività di apprendimento;
 - b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi rivolti a distinti gruppi di destinatari;
 - c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro;
 - d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla base dell'esercizio della cittadinanza attiva, al contrasto della violenza, allo sfruttamento ed al rischio di discriminazione, anche con riferimento ai oggetti presi in carico dai servizi sociali.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, istituzionali e sociali, della responsabilità sociale di impresa, dell'impresa cooperativa e dell'economia sociale per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità di apprendimento e lavoro.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art.18:
 - le caratteristiche degli interventi;
 - le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate;
 - gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà;
 - i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione;
 - gli eventuali incentivi all'assunzione, nel quadro delle politiche attive del lavoro;
 - le caratteristiche dei soggetti impegnati nell'erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l'impiego.

Articolo 16

Servizi di orientamento alle transizioni

1. Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all'art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l'offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.
2. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di orientamento sostenendo la ricerca e l'innovazione delle pratiche orientative, lo sviluppo dell'orientamento a distanza, la sperimentazione e la formazione degli operatori.
3. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 la programmazione dell'offerta dei servizi; i livelli essenziali delle prestazioni; le modalità di monitoraggio e controllo, valutazione; le modalità di integrazione con i servizi di validazione degli apprendimenti di cui all'art. 17.

Articolo 17

Servizi di validazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino

1. Al fine di valorizzare l'insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui nel corso della propria vita, la Regione sviluppa l'offerta di servizi finalizzati alla loro validazione in termini di:
 - crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare le opportunità di accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione;
 - qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e verso i sistemi di istruzione e formazione, in esse incluse le certificazioni di competenza.
2. La validazione degli apprendimenti è svolta, nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni, sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea, in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale. La validazione costituisce componente essenziale delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale, lavoro. I procedimenti di validazione sono integrati con la gestione del libretto formativo del cittadino.
3. La Giunta Regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità di suo rilascio ed aggiornamento.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 ed alle caratteristiche del sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti di cui all'art. 22, la programmazione dell'offerta dei servizi; le modalità di accesso, i livelli essenziali delle prestazioni; le modalità di monitoraggio e controllo, valutazione. La programmazione risponde ai principi di interesse pubblico, efficacia, significatività degli impatti e sostenibilità dei servizi offerti.

TITOLO III

SISTEMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Articolo 18

Programmazione integrata

1. Le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva sono oggetto di specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e l'attuazione dei singoli interventi.
2. Il piano definisce:
 - la cornice di coordinamento e integrazione fra le politiche educative, di istruzione, formazione e lavoro e le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata, rivolta alla qualificazione degli obiettivi, all'uso efficiente delle risorse ed alla maggiore efficacia degli impatti;
 - le linee guida relative ai contenuti ed alle modalità attuative dei servizi di cui al Titolo II della presente legge, così come disposto dai relativi articoli.
3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti principi:
 - convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a sostegno, anche anticipato, delle strategie di sviluppo economico della Regione, rivolta ad una coerente qualificazione ed innovazione del capitale umano;

- indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche sociali, rivolti all'adeguamento ed allo sviluppo delle capacità di esercizio della cittadinanza attiva, l'inclusione, la lotta alle diverse forme di discriminazione ed alla povertà;
- integrazione fra politiche educative, formative e del lavoro, al fine di garantire la continuità delle transizioni lungo il corso della vita, nel rispetto delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari;
- articolazione della programmazione con riferimento alle reti territoriali per l'apprendimento permanente, ai poli formativi e tecnico-professionali ed all'offerta ITS di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge;
- presa in conto degli esiti della valutazione ex-post delle azioni programmate e della valutazione ex-ante relativa al triennio di vigenza.

4. Sono contenuti del piano:

- le caratteristiche quantitative dell'offerta dei servizi, sulla base delle priorità di intervento e delle risorse disponibili, anche con riferimento all'esecuzione dei programmi operativi dei fondi strutturali;
- la definizione degli indirizzi relativi ai contenuti ed ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi di cui al Titolo II della presente legge, anche per gli aspetti di individualizzazione;
- le misure per lo sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento al Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, al Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti, alle reti territoriali per l'apprendimento permanente, ai Poli tecnico-professionali ed all'offerta ITS;
- la definizione di modalità gestionali rivolte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'integrazione fra politiche.

5. Il Piano contribuisce all'attuazione della strategia di specializzazione intelligente regionale ed alla definizione e realizzazione delle misure rivolte all'innovazione sociale.

6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato in itinere sulla base dell'evoluzione del contesto e della valutazione degli impatti. Responsabile della predisposizione del piano è il Dipartimento competente in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro. Partecipano alla definizione del piano, secondo una modalità di programmazione basata sull'esercizio della *governance* multilivello:

- il Dipartimento regionale della Programmazione ed i Dipartimenti regionali competenti per materia;
- le istituzioni territoriali dotate di competenze nelle materie oggetto di programmazione;
- le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
- i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Il piano, adottato con atto di Giunta, viene trasmesso alle commissioni consiliari competenti per acquisizione di parere, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, il parere si intende positivamente espresso. Esso è successivamente approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 19

Reti territoriali per l'apprendimento permanente

1. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce l'articolazione e le norme di funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, comprendenti l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare e le politiche di inclusione sociale, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva. Le reti costituiscono riferimento per la

programmazione esecutiva dell'offerta di servizi relativi alle transizioni di cui all'art. 1 comma 3 della presente legge.

2. Le reti territoriali comprendono l'insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione, lavoro attivi sul territorio, inclusi i poli formativi e tecnico-professionali e le fondazioni ITS. Le reti territoriali agiscono in modo integrato con l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26.
3. Concorrono alle reti territoriali, costituendone risorsa strategica, nel rispetto delle relative autonomie:
 - le Università, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;
 - i servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
 - le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
 - le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
 - le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.
4. La Giunta regionale definisce nell'ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all'art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione delle reti territoriali.

Articolo 20

Poli formativi e tecnico-professionali e Istituti Tecnici Superiori

1. Ai fini dell'attuazione dell'offerta di apprendimento caratterizzata da organica integrazione fra istituzioni scolastiche, organismi formativi ed imprese la Regione definisce, nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali ed i compiti ad essi attribuiti.
2. I poli formativi e tecnico-professionali, parte delle reti territoriali di cui all'art. 19, si configurano come strutture stabili costituite da istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati ed imprese, potendo inoltre esserne parte le università ed i centri di ricerca.
3. Nel rispetto della normativa nazionale applicabile, la Regione definisce, nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, con riferimento agli ambiti settoriali ed alle aree tecnologiche rilevanti ai fini dello sviluppo economico e professionale della Basilicata.
4. La Giunta regionale definisce nell'ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all'art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali, nonché degli Istituti Tecnici Superiori.

Articolo 21

Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è l'insieme organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza dell'offerta di servizi nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva.
2. Il sistema è articolato in repertori, costituenti il riferimento regionale per il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi contenuti costituiscono livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono riferibili.
3. La definizione degli standard mediante concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
4. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano di cui all'art. 18, cura il mantenimento e l'aggiornamento dei repertori, agendo in modo integrato con le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata.

Articolo 22

Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti

1. La Regione Basilicata è l'ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, individuazione e validazione, certificazione delle competenze, con riferimento al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, alle politiche attive del lavoro ed alle attività e professioni regolamentate su cui ha competenza diretta ai sensi delle vigenti leggi.
2. Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai cittadini nel corso della propria vita la Giunta regionale definisce il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, denominato DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.
3. Il dispositivo è costituito da:
 - le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della formazione professionale;
 - le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche a fini di acquisizione di qualifica e di specializzazione professionale, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione;
 - i principi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento.
4. Nel rispetto degli standard applicabili ed in attuazione dei principi della semplificazione amministrativa, il dispositivo è rivolto all'integrazione informativa dei procedimenti, anche ai fini del rilascio e dell'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, ed allo sviluppo delle competenze tecniche ad essi comuni.
5. Il dispositivo è integrato con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all'art. 21, costituenti complessivamente risorse di procedimento.
6. La Regione Basilicata identifica l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui al successivo art. 26 quale ente titolato ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.
7. In qualità di ente titolare, la Regione Basilicata provvede con propri atti di Giunta alla definizione dei requisiti professionali minimi obbligatori ai fini dell'erogazione dei servizi di riconoscimento dei crediti

formativi, individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.

Articolo 23

Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori

1. Gli interventi attuativi delle politiche per l'apprendimento ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva di cui al Titolo II della presente legge, ove finanziati con risorse pubbliche, inseriti nell'ambito di strumenti pubblici di offerta o in ogni caso rivolti al rilascio di titoli ed attestazioni riconosciute dalla Regione sono realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti autorizzativi o di accreditamento.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ed i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale.

Articolo 24

Sistema regionale di orientamento

1. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce le modalità di organizzazione del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 16 della presente legge.
2. La Giunta regionale definisce nell'ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all'art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione del sistema regionale di orientamento.

Articolo 25

Sistema regionale dell'offerta formativa

1. L'offerta formativa è programmata secondo modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei beneficiari e dei destinatari finali.
2. Al fine della maggior riconoscibilità e spendibilità delle qualificazioni, l'articolazione ed i contenuti dell'offerta formativa devono essere conformi, nel rispetto della normativa applicabile, a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all'art. 21.
3. Ai fini della migliore individualizzazione dell'accesso, l'offerta formativa a contenuto ricorrente, nonché riferita alle attività riconosciute ma non finanziate, è programmata attraverso lo strumento del Catalogo Unico Regionale.

Articolo 26

Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva

1. Al fine della promozione e del supporto all'esercizio dei diritti dell'apprendimento la Regione predispone specifica proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi integrati per l'impiego di cui alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale del 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le attribuzioni, l'ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle agenzie provinciali per l'istruzione e la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego.
2. All'Agenzia saranno conferite le funzioni di competenza regionale in materia di politiche attive e passive del lavoro, i servizi di cui agli artt. 21, 22, 23 e 24, nonché gli aspetti attuativi delle politiche di cui al Titolo II della presente legge, le cui caratteristiche richiedano, in termini di garanzia dei diritti, una gestione diretta.
3. L'Agenzia opererà in modo integrato nell'ambito delle reti territoriali per l'apprendimento di cui all'art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.

Articolo 27

Azioni di rafforzamento, razionalizzazione, sviluppo ed innovazione

1. Nell'ambito del Piano triennale di cui all'art. 18 la Giunta regionale definisce gli indirizzi e le azioni di rafforzamento, innovazione e sviluppo del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, con riferimento a:
 - lo sviluppo delle risorse dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26, ivi incluso il rafforzamento professionale del personale dei Centri per l'Impiego di cui all'art. 13 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e delle Agenzie di cui all'art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;
 - l'adeguatezza delle risorse strumentali e didattiche, con particolare attenzione al ricorso alle tecnologie digitali;
 - lo sviluppo professionale degli operatori dei soggetti pubblici e privati;
 - l'articolazione ed il funzionamento delle reti territoriali e dei poli tecnico-professionali;
 - la sperimentazione di modalità innovative di intervento;
 - la partecipazione a programmi nazionali, europei ed internazionali;
 - gli scambi e l'integrazione transregionale e transnazionale.
2. Le azioni rivolte all'innovazione sociale nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva possono essere realizzate anche attraverso il ricorso allo strumento del Partenariato Pubblico-Privato.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Norme transitorie

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all'adozione del

Piano di implementazione della legge regionale SIAP-Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, indicando in esso le azioni, le risorse ed i tempi di attuazione.

2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta regionale previa intesa con le OO.SS. comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la continuità programmatoria e realizzativa:
 - delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;
 - delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29.

Articolo 29 *Norme finali*


1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. di cui ai Titoli I, II, IV, V e VI della legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16
2. Gli articoli della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 di cui al Titolo III – Riparto delle funzioni amministrative, restano in vigore fino al riassetto delle relative competenze istituzionali.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

25/08/2014

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

